



Titolo

Corte federale d'appello - art. 106, comma 2, CGS – annullamento con rinvio - perplessità sulla previsione normativa – modifica normativa – opportunità - segnalazione al Legislatore federale

Descrizione

L'attuale assetto normativo del Codice di Giustizia Sportiva è costituito da una disposizione (art. 106) che desta qualche perplessità nella complessiva disciplina dei casi in cui la Corte Federale di Appello è titolata ad annullare con rinvio la decisione resa dal Tribunale federale nazionale. In particolare appare obiettivamente manchevole la norma nella parte in cui essa evoca i contenuti in rito della decisione di primo grado (inammissibilità ed improcedibilità) anziché dettagliare le circostanze che generino siffatte pronunce, alla stregua della tecnica normativa, ad esempio, utilizzata in altro plesso normativo dall'art. 105, comma 1 del D.lgs. 104/2010 (c.d. Codice del Processo Amministrativo), secondo cui "Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o *rimodifica la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza* o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio". Per tali motivi si suggerisce al Legislatore federale di valutare l'adozione di una rivisitazione del precepto dell'art. 106 Codice della Giustizia Sportiva, nella prospettiva di meglio chiarire le circostanze di annullamento con rinvio cui la Corte Federale d'Appello è legittimata. (cfr. decisione/0096/CFA-2021-2022).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 12/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Vitale

Riferimenti normativi

art. 106, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0012 CFA del 02 agosto 2022 (Procura Federale/Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel + altri)